


DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99): _____

Parchi, Territorio, Ambiente, Energia

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: **Assistenza Legale, Consulenza e Attività Amm.ve per l'Ambiente e il territorio**

UFFICIO: _____


L'Estensore

Avv. Stefania Valeri

Il Responsabile dell'Ufficio

(firma)

Il Dirigente del Servizio

Avv. Stefania Valeri

Il Direttore Regionale
Dott. Arch. Antonio SORGI

(firma)


Il Componente la Giunta
Fernando FABBIANI

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Garlani

(firma)



Il Vice Presidente
Il Presidente della Giunta
F.to Paolini

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li _____ 11 DIC 2008



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

(firma)



GIUNTA REGIONALE

Seduta del - 4 DIC. 2008

Deliberazione N. 1208

L'anno _____ il giorno _____ del mese di - 4 DIC. 2008

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. _____

VICE PRESIDENTE ENRICO PAOLINI

con l'intervento dei componenti:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. _____ | 6. _____ |
| 2. D'AMICO | 7. _____ |
| 3. DI MATTEO ASSENTE | 8. MURA |
| 4. FABBIANI | 9. SROUR ASSENTE |
| 5. _____ | 10. VERTICELLI |

Walter Gariani

Svolge le funzioni di Segretario _____

OGGETTO

Autorizzazione integrata ambientale. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di A.I.A. e V.I.A.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all'allegato I dello stesso decreto, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi, ai fini del rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale;

VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 59/2005 che, relativamente agli "altri impianti", ossia quelli non rientranti nell'ambito della competenza statale, riconosce come "Autorità Competente" quella individuata dalla regione;

VISTO il Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante norme in materia ambientale;

VISTO in particolare l'art. 10, primo e secondo alinea, del predetto decreto legislativo, a tenore del quale "le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato I del Decreto Legislativo n. 59 del 2005, la procedura per il rilascio

di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di V.I.A. è in ogni caso assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure”;

DATO ATTO CHE l'articolo sopra citato è preordinato a dare attuazione alle previsioni di coordinamento e integrazione della disciplina in materia ambientale e di controllo sugli impianti produttivi, desumibili dalle lettere h) ed i) del comma 8 dell'art. 1 della legge delega 15.12.2004 n. 308, così come rilevato anche dal Consiglio di Stato, Sez. consultiva per gli atti normativi, parere 5 novembre 2007 n. 3838;

RITENUTO necessario approvare, ai sensi dell'art. 6 L.R.9.08.2006, n.27 recante “Disposizioni in materia ambientale”, specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di autorizzazione integrata ambientale al fine di coordinarle con quelle previste in materia ambientale laddove vengano proposte, da parte del gestore, modifiche non sostanziali ad impianti realizzati e posti in esercizio in base ad autorizzazioni integrate ambientali rilasciate quando non occorre la VIA;

VISTO l'art. 2, 1° comma, lett.m.) D.Lgs. n. 59/05 che definisce “*modifica sostanziale*” “una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dall'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani e per l'ambiente. In particolare ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”;

RITENUTO, pertanto, che la significatività degli effetti sull'ambiente o sugli esseri umani prodotti dalle modifiche all'impianto progettate dal gestore sull'impianto forma oggetto di un apprezzamento puntuale e motivato da parte dell'autorità competente in materia di AIA secondo le indicazioni di cui all'art. 10 d.Lgs. 18.02.2005 n. 59;

VISTO il parere reso dal Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1001 del 18 giugno 2008 secondo il quale per gli impianti già autorizzati in passato, quando la valutazione di impatto ambientale non era necessaria, la procedura di V.I.A. non deve essere attivata in occasione del rilascio dell'a.i.a. almeno fino a quando la precedente autorizzazione non sia giunta alla sua materiale scadenza;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Assistenza Legale, Consulenza e Attività Amministrativa per l'Ambiente e il Territorio della Direzione “Parchi, Territorio, Ambiente, Energia” ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità, nonché alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

CONSIDERATO CHE la presente deliberazione riveste carattere d'urgenza per le motivazioni sopra richiamate;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- di approvare il seguente criterio direttivo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di autorizzazione integrata ambientale:

nella perdurante efficacia dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.59/2005, ad impianti realizzati e posti in esercizio quando non occorre la V.I.A., le relative modifiche progettate dal gestore dell'impianto e valutate di carattere non sostanziale dall'autorità competente secondo le coordinate desumibili, a contrario,

dall'art. 2, 1° comma, lett. n) non sono soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii..

Detti impianti dovranno comunque, inderogabilmente, essere assoggettati a V.I.A. alla naturale scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale, in occasione del rinnovo di tale autorizzazione.

Il Vice Presidente
Il Presidente della Giunta
F.to Pasolini



Il Segretario della Giunta
F.to Gahani

